

Altraguado la riforma Cartabia, in vigore dal 30 giugno. Misure emergenziali stabilizzate

Rito sprint, udienze online, ADR: processo civile a prova di Pnrr

Pagine a cura

DI DARIO FERRARA

Si completa la riforma della giustizia firmata Marta Cartabia, una delle prime condizioni poste da Bruxelles per erogare i fondi di Next generation Ue: si applicheranno ai procedimenti instaurati dopo il 30 giugno 2023 le nuove norme sul processo civile introdotte dal decreto legislativo che attua la legge delega n. 206/21. E dunque più udienze online e durata dei giudizi ridotta, più cause al giudice di pace e meno al tribunale in composizione collegiale. Per le cause su persona, minori e famiglia un solo rito e un solo tribunale (quest'ultimo dal 2024).

Tempi stretti. Il governo ha condiviso le osservazioni delle commissioni parlamentari: aumenta sì la competenza del giudice di pace, ma per le liti su beni mobili soltanto fino a 10 mila euro e fino a 25 mila per quelle sulla circolazione stradale (e non, rispettivamente, 15 e 30 mila come previsto in precedenza). Come cambia il primo grado di giudizio? Cresce il numero delle controversie celebrate davanti al giudice monocratico rispetto alla composizione collegiale. Diminuisce il numero delle udienze: si punta ad arrivare alla prima con un quadro già definito nelle domande, eccezioni e prove. Addio all'udienza di precisazione delle conclusioni, sostituita dallo scambio di note scritte. Il procedimento sommario di cognizione ora si chiama «semplificato»: abbraccia tutte le controversie di pronta soluzione. Nella citazione bisogna dare atto di aver adempiuto l'eventuale condizione di procedibilità della domanda.

Sale da 90 a 120 giorni il termine libero da concedere al convenuto, il quale deve costituirsi in giudizio entro 70 giorni prima dell'udienza e non più 20. Pesa l'introduzione di tre memorie integrative, anche di natura istruttoria, che devono essere depositate, rispettivamente, 40, 20 e 10 giorni prima del-

la prima udienza, mentre le tre memorie ex art. 183 c.p.c. sono abrogate.

Alla prima udienza la parte compare personalmente e il giudice decide sulle istanze istruttorie assegnando alle parti un primo termine per controprova e un secondo per un ulteriore atto. E all'udienza di trattazione può disporre la prosecuzione del giudizio col rito semplificato. Possibile, su istanza di parte, che sia accolta o rigettata subito la domanda, con un'ordinanza reclamabile ex articolo 669 terdecies c.p.c. E quando la causa è avviata a decisione il giudice fissa l'udienza concedendo tre termini per il deposito: precisazione delle conclusioni fino a 60 giorni prima dell'udienza; comparse conclusionali fino a 30 giorni prima; memorie di replica fino a 15.

Si può proporre nelle forme del procedimento semplificato la domanda al giudice monocratico (competente pure sulla querela di falso). Idem quando è competente il collegio, ma solo se i fatti di causa non sono controversi, la domanda è fondata su prova documentale o è di pronta soluzione oppure richiede un'istruttoria semplice.

Dovere di collaborazione. Stabilizzate le novità introdotte con l'emergenza Covid-19: l'udienza può essere celebrata online oppure col deposito di note di trattazione scritta. E pure il consulente tecnico d'ufficio giura da remoto. Si alle notifiche mediante l'ufficiale giudiziario, ma soltanto se l'avvocato non può eseguirle in proprio con modalità telematica.

L'abuso del processo si paga anche allo Stato, oltre che alla controparte: sanzione pecuniaria tra 500 e 5 mila euro da versare alla cassa delle ammende per chi fa sprecare risorse alla Giustizia con l'inutile azione o resistenza in giudizio.

Atti sintetici e chiari: le parti devono collaborare con il giudice, che ne valuta la condotta ai fini della decisione.

In appello il consigliere istruttore acquista più peso nella direzione del procedimento.

Cambiano ancora i filtri per le impugnazioni. Più facile in Cassazione definire i ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. Arriva il rinvio pregiudiziale alla Suprema corte: il giudice di merito può sottoporre direttamente ai colleghi di legittimità la questione di diritto di particolare complessità o novità, dopo aver assicurato sul tema il contraddittorio fra le parti.

Nuova ipotesi di revocazione contro la sentenza che ha un contenuto dichiarato contrario alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo da parte di Strasburgo.

Il procedimento unitario in materia di persone, minorenni e famiglie incrementa le tutele per minori e donne vittime di violenza: immediato il coordinamento tra autorità giudiziarie civili e penali e con le forze dell'ordine. Il tribunale della famiglia evita la duplicazione delle controversie e introduce anche per il giudizio minorile "regole uniformi, organiche e coerenti".

Istruttoria stragiudiziale. Largo alle ADR, le alternative dispute resolution. Diventa obbligatorio il tentativo di conciliazione nei contratti di durata: franchising, consorzio, contratti d'opera, rete, società di persone e subfornitura. Mediazione agevolata anche con incentivi fiscali. Negoziazione assistita estesa alle controversie di lavoro e alla possibilità di riconoscere all'ex coniuge un assegno di divorzio in un'unica soluzione. Risoluzione stragiudiziale anche per l'assegno di mantenimento chiesto ai genitori dal figlio maggiorenne e non ancora indipendente dal punto di vista economico e gli alimenti dovuti ai sensi dell'articolo 433 c.c. Idem vale per le liti sui figli nati fuori dal matrimonio, sia per l'affidamento dei minori sia per il mantenimento degli over 18 che non sono ancora autonomi. In tutti i casi è possibile la modifica delle condizioni e degli assegni già determinati.

Arriva l'istruttoria stragiudiziale: nella negoziazione assi-



stita il legale può chiedere alla controparte di dichiarare per iscritto la verità di fatti a lei sfavorevoli e che invece giovano alla parte richiedente. E ciò anche per mettere un punto fermo sulle circostanze della controversia nel caso in cui la risoluzione stragiudiziale non abbia successo e si finisca quindi davanti al giudice. Il legale che affianca la parte nella negoziazione può acquisire dichiarazioni anche da terzi su circostanze rilevanti per l'oggetto della lite. Potenziato l'arbitrato: rafforzato il principio d'imparzialità e indipendenza degli arbitri, i quali possono emettere provvedimenti cautelari.

Cnf e Csm d'accordo contro le "preclusioni rigide". Riforma civile promossa, prima udienza "di lavoro effettivo" bocciata. «Non può che essere globalmente positivo» il parere sullo schema di decreto delegato per la riforma del processo deliberato dal Csm alla vigilia dell'approvazione del provvedimento in Consiglio dei ministri. Le uniche critiche si appuntano sul giudizio di primo

grado e sulla semplificazione dei riti. E se le «opzioni tecniche adottate» migliorano il contenuto del ddl, restano i dubbi sull'opzione di fondo: anticipare e irrigidire le preclusioni processuali riduce «in misura minima» i tempi della causa, mentre «pone oneri estremamente gravosi a carico delle parti e dei difensori». Un rilievo che trova riscontro nelle critiche mosse alla riforma dagli avvocati, che per primi hanno lanciato l'allarme sulla "resurrezione" del rito societario, sia pure in formato ridotto: torna alla mente il modello che ha avuto breve vita fra il 2003 e il 2009. «Insistere sul regime delle preclusioni», osserva la presidente del Cnf Maria Masi, «finisce per trascurare, se non per violare, «i principi costituzionali del diritto di difesa e l'accesso alla giustizia».

Singolare, ma non troppo, la consonanza fra Csm e Cnf. Lo scambio di memorie integrative incrociate rende le prime udienze complesse da gestire perché il giudice dovrà decidere le istanze istruttorie, ma se-

condo l'organo di autogoverno della magistratura la circostanza appare «un opportuno bilanciamento tra istanze di garanzia e di efficienza». Il problema, secondo Palazzo dei Marescialli, è che «i serrati ritmi immaginati dal legislatore delegato rischiano di risultare eccessivamente penalizzanti per il convenuto». Il quale, sebbene ormai citato a comparire non più a 90 ma a 120 giorni, deve costituirsi almeno 70 giorni, e non più venti, prima dell'udienza: il suo tempo per decidere risulta ridotto rispetto al passato. Insomma: per bruciare i tempi, si rischia d'irrigidire il sistema senza ridurre la durata delle cause. Di più si poteva fare sui riti speciali: ne rimangono alcuni che si distaccano dai modelli generali e qualcuno risulta introdotto ex novo.

E i civilisti che dicono? «Risorse e ufficio del processo sono aspetti positivi della riforma, ma le critiche dei professionisti rimangono inascoltate», conclude il presidente dell'Unione nazionale camere civili, Antonio de Notaristefani.

© Riproduzione riservata

Così il dlgs attua la legge delega 206/21

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Aumenta la competenza per valore dei giudici di pace sulle controversie | <ul style="list-style-type: none"> • In appello torna con più poteri il consigliere istruttore. Ridisegnati i filtri |
| <ul style="list-style-type: none"> • Si riducono i casi nei quali il tribunale opera in composizione collegiale | <ul style="list-style-type: none"> • In Cassazione più facile definire i ricorsi inammissibili o manifestamente infondati |
| <ul style="list-style-type: none"> • Prima udienza con un quadro già definito nelle domande, eccezioni e prove | <ul style="list-style-type: none"> • Rinvio pregiudiziale alla Suprema corte su questioni diritto complesse o nuove |
| <ul style="list-style-type: none"> • Procedimento semplificato di cognizione per tutte le controversie di pronta soluzione | <ul style="list-style-type: none"> • Revocazione della sentenza contraria alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo |
| <ul style="list-style-type: none"> • Per l'abuso del processo sanzione tra 500 e 5 mila euro da versare a Cassa ammende | <ul style="list-style-type: none"> • Un solo rito e un solo tribunale per le cause su persona, minori e famiglia |
| <ul style="list-style-type: none"> • Atti sintetici e chiari: le parti devono collaborare con il giudice | <ul style="list-style-type: none"> • Largo alle ADR: incentivi fiscali alla mediazione, estesa la negoziazione assistita |
| <ul style="list-style-type: none"> • Stabilizzate le modalità telematiche introdotte con l'emergenza Covid-19 | <ul style="list-style-type: none"> • Obbligatorio il tentativo di conciliazione nei contratti di durata |
| | <ul style="list-style-type: none"> • Arbitrato rafforzato con la possibilità di emettere misure cautelari |